



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 44 DEL 18.10.2019

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA, PER OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DAL CONSORZIO DI PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DELL'APPENNINO MODENESE - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciotto** del mese di **ottobre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	
4 -		
5 -		

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **CASTELLI ANGIOLINA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Premesso che:

- questo Comune è socio del Consorzio di Promocommercializzazione turistica dell'Appennino Modenese "Valli del Cimone", che con atto Notaio Marone rep. 5594/2976 in data 14 novembre 2018 è stato posto in liquidazione;
- in data 15/05/2019, è pervenuto a mezzo PEC, acquisito al nostro protocollo il 16/05/2019 nr. 1841, da parte dell'Avv. Enzo Quattrini con studio legale in Modena - incaricato dal predetto Consorzio in liquidazione - un sollecito di pagamento della somma di € 24.385,62 a titolo di contributi ordinari e straordinari maggiorati di interessi e spese legali;
- che analoghe diffide sono state recapitate anche ad altri Enti associati nel Consorzio di cui trattasi;
- che in tale frangente l'Unione dei Comuni del Frignano, pure socio del predetto Consorzio in liquidazione, ha conferito all'Avv. Luca Ferrari con studio e domicilio presso la "Monari Sardè & Ferrari – Associazione Professionale" con sede in Bologna, un incarico di assistenza legale per conto proprio e degli altri Comuni destinatari delle diffide - tra cui anche questo Comune - per l'attività stragiudiziale di valutazione della fondatezza delle pretese avanzate dal Consorzio di promocommercializzazione turistica dell'Appennino Modenese con le diffide medesime, sussistendo indizi concreti che la questione potesse divenire oggetto di procedimento giudiziario;

Rilevato che in data 19/09/2019 è stato notificato a mezzo PEC (nostro protocollo n° 3651 del 20/09/19) al Comune di Montecreto (MO) il ricorso per Decreto Ingiuntivo al Tribunale di Bologna R.G. N. 13443/2019 presentato dal Consorzio di Promocommercializzazione turistica dell'Appennino Modenese in liquidazione, con il quale si ingiunge a questo Comune il pagamento della somma di € 24.495,19 compreso degli interessi e spese connesse alla procedura di ingiunzione, CPA ed IVA;

Sentito il Sindaco, il quale evidenzia la necessità che il Comune si costituisca in giudizio per la tutela delle ragioni dell'Ente e che propone la designazione, per il legale patrocinio, dell'Avv. Luca Ferrari del Foro di Bologna - in quanto già a conoscenza di ogni aspetto e problematica connessa alla controversia, anche in considerazione del precedente incarico conferito dall'Unione come sopra specificato, il quale si è reso disponibile ad assumere l'incarico di cui trattasi per un importo complessivo di € 4.200,00 oltre CPA ed IVA.

Ritenuto pertanto necessario autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui trattasi.

Considerato che ricorrono i presupposti di cui alle Linee Guida ANAC n. 12 del 24/10/2018 in materia di affidamento di servizi legali, con particolare riferimento a quanto previsto dai paragrafi:

- 3.1.2 con riferimento all'economicità, atteso che i compensi richiesti per l'attività di cui trattasi sono ritenuti congrui in quanto rappresentano i valori medi di riferimento previsti dal DM n. 55 del 10/03/2014;

- 3.1.4. secondo cui "l'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lettera d) del Codice dei Contratti Pubblici è possibile solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre";
- 3.1.4.1 nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

Ritenuto, in particolare che la scelta del professionista di che trattasi risulta motivata e giustificata dal fatto che lo stesso era già stato individuato e incaricato dall'Unione dei Comuni del Frignano per conto proprio e dei Comuni associati per assistere gli stessi nella controversia stragiudiziale intercorrente con il Comune.

Richiamate a tale proposito le delibere della Giunta dell'Unione dei Comuni del Frignano:

- nr. 48 del 21/05/2019 ad oggetto: "Conferimento incarico di assistenza legale stragiudiziale per la tutela degli Enti associati del Consorzio Valli Del Cimone – Provvedimenti";
- nr. 53 del 15/07/2019 ad oggetto: "Piano attuativo di auditing legale e contabile a favore del Consorzio di Promocommercializzazione Turistica dell'Appennino Modenese Valli del Cimone – Provvedimenti"

Considerato:

- Che il precedente incarico conferito dall'Unione ipotizzava già la possibilità che la questione sfociasse in un procedimento giudiziario;
- Che il ristretto termine di 40 giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo non consentirebbe a un diverso professionista di acquisire un adeguato livello di conoscenza degli atti per una valida opposizione al Decreto stesso;

Considerato inoltre che:

- L'incarico relativo al servizio di cui trattasi è escluso dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 comma 1 lettera d) punto 1 del citato D. Lgs. 50/2016, come specificato anche dalle linee Guida ANAC n. 12 del 24/10/2018;
- per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) né al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018);

Tenuto conto che non sussistono all'interno della struttura organizzativa dell'Ente professionalità adeguate allo svolgimento di tali funzioni;

Ritenuto pertanto necessario in questa sede, in virtù dei presupposti normativi e per le ragioni tutte sopra meglio specificate e richiamate, procedere con urgenza alla formalizzazione dell'incarico di assistenza legale al professionista sopra individuato;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile, Dott.ssa Angiolina Castelli, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) della Legge 213/2012.

Visto altresì il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile, Dott.ssa Angiolina Castelli, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio nel procedimento giudiziario di cui in premessa, in nome e per conto del Comune di Montecreto (MO) , per la tutela delle ragioni dell'Ente;
- 2) Di conferire all'Avv. Luca Ferrari con studio e domicilio presso la "Monari Sardè & Ferrari – Associazione Professionale" con sede in Bologna, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente riportate, l'incarico di rappresentanza legale del Comune nel giudizio di cui trattasi, per un corrispettivo di € 4.200,00 al netto di CPA ed IVA, oltre al rimborso delle spese generali ed accessorie, quantificato sulla base del preventivo acquisito agli atti, ritenuto congruo;
- 3) Di dare atto che all'impegno della spesa di cui al precedente punto 2) provvederà il responsabile del competente servizio con propria determinazione;
- 4) Di demandare ai servizi competenti la cura dei successivi ulteriori provvedimenti;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, previa separata votazione favorevole all'unanimità, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CASTELLI ANGIOLINA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 25/10/2019

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CASTELLI ANGIOLINA**

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CASTELLI ANGIOLINA**